



## Comune di Terranuova Bracciolini

### REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA

Approvato con delibera del C.C. n 38 del 31/05/2023

Modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 31/03/2026

### INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Calendario
- Art. 4 – Modalità organizzativa – orario
- Art. 5 – Utenza, criteri e requisiti di Ammissione
- Art. 6 – Modalità d'iscrizione
- Art. 7 – Criteri e punteggi adottati per la formazione della graduatoria e delle sezioni
- Art. 8 – Contribuzione utenti alle spese di gestione e frequenza
- Art. 9 – Modalità di frequenza
- Art. 10 – Organizzazione delle funzioni educative ed ausiliarie
- Art. 11 - Il gruppo degli operatori e il progetto educativo
- Art. 12 – Ruolo del personale
- Art. 13 - Competenze del personale
- Art. 14 - La formazione professionale degli operatori
- Art. 15. - Forme di partecipazione delle famiglie
- Art. 16 – Raccordo con i presidi sociosanitari ed il territorio
- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art.18 – Segnalazioni

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il Comune intende offrire come opportunità educativa per l'infanzia 0-3 anni una tipologia di servizio definita "Nido d'infanzia" che può essere gestito in forma diretta o indiretta.
2. Intende garantire esperienze educative che si riconoscono nelle caratteristiche del "**polo 0-6**" come da DLGS 65/2017, dal DM 334/2021 "*Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6*" e dalle Linee guida della Regione Toscana che indicano i Poli per l'Infanzia come "laboratori permanenti di ricerca e innovazione per il miglior utilizzo delle risorse spaziali e professionali" (con riferimento all'art. 3 comma 1 del DLGS 65/2017). Tale intento tiene conto di una collaborazione tra il Comune di Terranuova Bracciolini e l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, iniziata nei primi anni '90, che ha visto la realizzazione di un progetto di continuità educativa tra il Nido comunale e la Scuola dell'infanzia statale. Il progetto si è concretizzato con l'istituzione di una realtà che ha visto riunite in una stessa struttura una sezione del servizio educativo quale nido comunale (0-3 anni) e una sezione della scuola dell'Infanzia statale "Italo Calvino" (3-6 anni). Si tratta di una realtà educativa sostenuta a livello programmatico in chiave 0-6 dalla formazione e dall'attività del coordinamento pedagogico comunale e scolastico.

Da settembre 2026 il progetto continuità ha una nuova collocazione, all'interno della nuova struttura del Polo 0-6, vi si trovano due sezioni del nido comunale e due sezioni della scuola dell'infanzia statale.

3. Il presente atto regola l'attività ed il funzionamento del Nido d'infanzia del Comune di Terranuova Bracciolini, nel quadro delle disposizioni relative al sistema dei servizi educativi della Zona Valdarno, di cui alla Legge Regionale n° 32 del 26 luglio 2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed al Regolamento Regionale n°47/R dell'8 agosto 2003 e loro successive modifiche e integrazioni effettuate con il D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R e D.P.G.R. n.41/R del 2013.

## **Art. 2 – Finalità**

1. Il servizio alla prima infanzia costituisce un sistema di opportunità educative e deve provvedere alle seguenti finalità:
  - a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
  - b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate nel servizio stesso;
  - c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità incentivando le responsabilità genitoriali;
  - d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
  - e) garantire esperienze innovative e sperimentali, con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) in collaborazione con le varie realtà del territorio quali i servizi educativi, scolastici e socio-sanitari;
  - f) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e

socio-culturale;

- g) sostenere e rispettare i bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori. Riconoscere e garantire il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

### **Art. 3 – Calendario**

1. L'apertura annuale del Nido d'infanzia non può essere inferiore a 42 settimane con attività per cinque giorni alla settimana. Ulteriori giorni di chiusura, rispetto ai festivi previsti da calendario, necessitano di una programmazione e informazione anticipata all'utenza, che verrà effettuata annualmente con specifico atto da parte del Responsabile del Servizio prima dell'inizio di ogni anno educativo.

### **Art. 4 – Modalità organizzativa – orario**

1. Il Comune orienta le sue scelte proponendo forme di iscrizione differenziate con un'offerta educativa flessibile, modalità organizzative diversificate e un unico coordinamento pedagogico comunale.
2. L'orario di apertura del servizio nido è compreso fra le 6 (sei) e le 10 (dieci) ore giornaliere e può prolungarsi fino a 11 ore (undici) nel caso in cui un numero di utenti, uguale o superiore a 6 (sei), ne facciano richiesta. All'interno di tale orario si prevedono forme di iscrizione diversificate comprensive del pasto che prevedono fino ad un massimo di 10 ore di frequenza giornaliera e a cui corrispondono livelli diversificati di contribuzione. L'orario viene scelto dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'atto dell'iscrizione. Nel corso dell'anno educativo l'orario potrà essere modificato, previa comunicazione scritta e motivata, entro il giorno 20 del mese precedente la sua attuazione. L'organizzazione oraria del servizio può subire modifiche, a discrezione dell'Amministrazione comunale, come conseguenza di eventi straordinari.
3. Il gruppo degli operatori adegua il proprio orario lavorativo alle esigenze poste dalla flessibilità oraria di frequenza per garantirne comunque il valore educativo secondo una programmazione che tenga conto della cura della persona e degli ambienti, delle relazioni, delle proposte di gioco e della valorizzazione delle peculiarità individuali.

### **Art. 5 – Utenza, criteri e requisiti di Ammissione**

1. Per l'ammissione al nido d'infanzia dovrà essere presentata domanda d'iscrizione dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel termine stabilito annualmente da uno specifico bando comunale.
2. Hanno priorità di ammissione le bambine e i bambini residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini, di età compresa tra i 10 ed i 36 mesi a partire da coloro che compiono il primo anno di vita entro il 30 novembre di ogni anno solare.
3. L'ammissione delle bambine e bambini residenti che non hanno il requisito di cui al precedente comma (aver compiuto il primo anno di vita entro il 30 novembre di ogni anno solare) sarà subordinata, una volta esaurita la graduatoria di cui all'art. 8 comma 3, ai posti rimasti eventualmente disponibili nei mesi di maturazione del requisito.

4. L'ammissione delle bambine e dei bambini residenti in altri Comuni è possibile solo nel caso che le domande dei residenti non siano sufficienti a coprire i posti disponibili.
5. Per le nuove ammissioni hanno diritto di precedenza, senza attribuzione di punteggio, le bambine ed i bambini residenti:
  - a. con accertata disabilità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3;
  - b. in situazione di disagio sociale e psicofisico accertate da documentazione sociale e/o sanitaria redatta dalle figure specialistiche di riferimento o dall'assistente sociale;
  - c. rimaste/i in lista d'attesa nella graduatoria l'anno precedente.
6. In caso di straordinari motivi, laddove vi sia una comprovata ragione di tutela del minore, segnalata e/o accertata in sede giurisdizionale o dalla competente autorità sanitaria o sociale, con provvedimento del responsabile del servizio, può essere disposta l'ammissione delle bambine e dei bambini, ancorché ad anno educativo in corso, in deroga alle modalità ed ai requisiti di cui al presente regolamento;
7. L'Amministrazione comunale stabilisce i punteggi da attribuire alle domande presentate per la formazione della graduatoria, indicando come priorità:
  - la condizione lavorativa dei genitori;
  - la condizione economica familiare;
  - la situazione e composizione del nucleo familiare;
  - le condizioni di disagio familiare:

**condizione lavorativa di ciascun genitore**

- 12 punti - lavoratore studente (con certificazione di frequenza)
- 10 punti - lavoratore a tempo indeterminato
- 10 punti - lavoratore autonomo
- 9 punti - studente (con certificazione di frequenza)
- 8 punti - lavoro a tempo determinato
- 7 punti - lavoro saltuario
- 0 punti – disoccupato

**condizione economica:**

- 10 punti - ISEE da € 0 fino a € 15. 000,00;
- 8 punti - ISEE da € 15.000,01 fino a € 25.000,00;
- 6 punti - ISEE da € 25.000,01 fino a € 35.000,00;
- 4 punti - ISEE da € 35.000,01 fino a € 40.000,00;
- 0 punti - ISEE oltre € 40.000,01.

**situazione familiare:**

- 4 punti - per ogni altro figlio in età compresa da 0 a 6 anni;
- 2 punti - per ogni altro figlio in età compresa da 7 a 15 anni;
- 1 punto - per ogni altro figlio con oltre 15 anni;
- 2 punti - in caso di gemelli per ciascun bambino oltre quello di cui viene esaminata la domanda.

**situazioni di disagio dichiarate:**

- 8 punti - nel caso in cui all'interno del nucleo familiare anagrafico sia presente un disabile grave accertato;
- 3 punti - nel caso in cui ci siano in famiglia nonni da assistere con certificazione di non autosufficienza almeno del 100%;
- 2 punti - per ciascun genitore che svolge attività lavorativa in località distante almeno 25 chilometri

dal Comune di residenza del bambino;

- 2 punti – per ciascun genitore che svolge attività lavorativa strutturata con turni sia diurni che notturni;
- 7. Costituisce requisito di accesso al Nido d'infanzia aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente relativa agli obblighi di prevenzione (D.L. n.73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni in L. 119/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie e successivo art. 18 ter D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017). Il mancato adempimento alle vaccinazioni obbligatorie comporta l'esclusione dalla frequenza al servizio.
- 8. Le bambine e i bambini ammessi al Nido d'infanzia hanno garantito il loro diritto di frequenza fino al termine dell'intero ciclo pur avendo compiuto il terzo anno di età. Alle bambine e bambini riconosciuti affetti da disabilità psico-fisico grave ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3 e successive modifiche, può essere prorogata, su richiesta motivata della famiglia e con certificazione medica, la frequenza fino al compimento del quarto anno di età.
- 9. L'Amministrazione si riserva di verificare le effettive reali condizioni dichiarate nella domanda.

#### **Art. 6 – Modalità d'iscrizione**

1. Il Comune garantisce in modo chiaro e completo le informazioni ai cittadini sul servizio comunale per l'infanzia attraverso i canali comunicativi a sua disposizione e determina, con apposito bando annuale, i termini e le modalità per l'iscrizione al servizio.
2. La domanda per l'iscrizione al nido d'infanzia deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale **in modalità on line** entro il 30 aprile di ogni anno, termine stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41R del 30/07/2013 con gli adempimenti previsti all'art. 10 bis, salvo nuove disposizioni regionali.
3. Il competente Ufficio comunale predispose l'istruttoria per la formazione della graduatoria che verrà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione.
4. Qualora, durante l'anno educativo, risultassero posti vacanti in assenza di lista di attesa, il bando di iscrizione può essere riaperto.

#### **Art. 7 – Criteri e punteggi adottati per la formazione della graduatoria e delle sezioni**

1. La graduatoria viene redatta dall'Ufficio di competenza sulla base di criteri e punteggi riportati nel presente Regolamento.
2. Le domande, ammesse in graduatoria, ma non accolte per mancanza di posti all'inizio dell'anno educativo, rimangono utilmente collocate in quanto, nel corso dell'anno educativo, si provvede ad assegnare i posti che si rendono eventualmente disponibili.
3. Le domande delle bambine e dei bambini residenti che non hanno il requisito (di cui all'art. 6 comma 3) aver cioè compiuto il primo anno di vita prima del 30 novembre di ogni anno solare, saranno collocate fuori dalla graduatoria secondo il criterio anagrafico (partendo dall'età maggiore). La loro ammissione, una volta maturato il requisito, sarà subordinata all'esaurimento delle domande in graduatoria e ai posti rimasti eventualmente disponibili.
4. Le domande delle bambine e dei bambini non residenti saranno collocate fuori dalla graduatoria e la loro ammissione sarà subordinata a quelle dei residenti (anche di coloro che hanno maturato il requisito di cui al precedente comma 3); nel caso in cui il nucleo familiare trasferisce la residenza

anagrafica al Comune di Terranuova Bracciolini in data successiva alla scadenza del bando, la domanda viene ricollocata in fondo alla graduatoria e la sua ammissione precederà quella dei residenti che non hanno ancora maturato il requisito dell'età.

5. Durante i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare al competente Responsabile di Servizio, motivata richiesta scritta di riesame dell'esito della graduatoria. Sulla base dell'eventuale accoglimento di tali istanze, sarà approvata, con apposito atto, la graduatoria definitiva, resa pubblica secondo le modalità testé citate. In mancanza di istanze di riesame la graduatoria provvisoria diverrà definitiva e sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune.
6. L'ufficio competente provvede alla formazione delle sezioni tenendo conto:
  - del punteggio ottenuto in graduatoria;
  - della data di nascita della bambina o del bambino;
  - dei posti disponibili nelle sezioni il cui numero e tipologia potrebbero cambiare a seguito delle emanazioni di eventuali norme ministeriali e regionali in materia di servizi educativi.A parità di punteggio sarà considerato il criterio anagrafico, attribuendo la priorità di ammissione alla bambina o bambino di età maggiore.
7. L'ammissione al Nido viene comunicata al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale con l'invito a presentarsi presso l'Ufficio di competenza per sottoscrivere la propria accettazione o rinuncia. All'atto dell'accettazione il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sottoscrive la data d'inizio e la sezione assegnata.
8. Le bambine e i bambini già iscritti, che frequenteranno il Servizio anche l'anno successivo, non devono presentare una nuova domanda di iscrizione.
9. Il ritiro della frequenza durante l'anno educativo necessita di una comunicazione sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e presentata all'ufficio di competenza entro il 15 del mese precedente la sua attuazione. La riammissione al servizio richiede la presentazione di una nuova domanda nel periodo di apertura del bando.

#### **Art. 8 – Contribuzione utenti alle spese di gestione e frequenza**

1. Le quote di contribuzione a carico delle famiglie sono determinate mediante Deliberazione annuale della Giunta Comunale e fatturate posticipatamente con cadenza mensile.
2. Il costo del pasto è incluso nella quota di partecipazione della famiglia. L'alimentazione è, infatti, considerata parte integrante dell'attività educativa, basata su criteri e tabelle dietetiche rispondenti alle particolari esigenze dei bambini e finalizzata ad una sana e corretta crescita psico-fisica.
3. Il sottoscrittore della domanda è tenuto a produrre la documentazione necessaria per la determinazione della retta (dichiarazione ISEE con validità per l'anno educativo richiesto). La mancata presentazione di tale documentazione comporta in automatico il pagamento della tariffa più alta, corrispondente alla fascia di frequenza scelta.
4. Il pagamento della quota di partecipazione della famiglia decorre dalla data riportata sul modulo sottoscritto dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale al momento dell'accettazione.
5. Le tariffe non subiscono riduzioni nei casi di frequenza saltuaria o per assenze di lunga durata. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza delle bambine e dei bambini al Nido ed a giustificare le eventuali assenze prolungate. La frequenza non deve essere inferiore a 5 (cinque) giorni mensili, salvo documentazione specifica. Ad assenze prolungate ingiustificate consegue la perdita del diritto alla frequenza.

6. Per la riammissione in seguito ad assenze per malattia si rimanda alle vigenti norme nazionali e regionali.
7. Per le bambine/i frequentanti l'ultimo anno di nido che intendono ritirarsi il mese di luglio, è previsto comunque il pagamento della quota minima del mese stesso del ritiro.
8. Il materiale ad uso personale è a carico della famiglia.

### **Art. 9 – Modalità di frequenza**

1. È opportuno che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli altri appartenenti alla comunità.
2. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, il personale in servizio provvederà ad avvisare la famiglia per un allontanamento tempestivo del minore.
3. Nel caso in cui una bambina o un bambino presenta traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:
  - a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, con la quale si assume ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
  - b) compatibilmente con il normale funzionamento del Servizio al fine di garantire la sicurezza e i bisogni educativi delle bambine e dei bambini.

### **Art. 10 – Organizzazione delle funzioni educative ed ausiliarie**

1. Il Nido è organizzato in sezioni, miste o omogenee per età, tenendo conto, comunque, del grado di sviluppo psicomotorio, dei bisogni e delle caratteristiche peculiari delle bambine e dei bambini in riferimento alle necessità organizzative del servizio.
2. Il rapporto medio educatore/bambini fa riferimento alla normativa regionale, fonte direttiva è il D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R, art. 27, che disciplina il rapporto numerico tra educatori e bambini nei nidi d'infanzia, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nelle sezioni in cui siano frequentanti bambine/i con disabilità, in relazione all'entità del disagio opportunamente documentata, si prevede un incremento del personale affidato al gruppo sezione.
4. Le funzioni ausiliarie sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del Servizio, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e a termine dell'orario quotidiano di apertura.

### **Art. 11 - Il gruppo degli operatori e il progetto educativo**

1. Il gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Nido d'infanzia.
2. Il gruppo operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio in modo da assicurare tempi, spazi, proposte e momenti di cura quotidiana pensati per rispondere al benessere di bambine/i e adulti.
3. Il Comune assicura la funzione del coordinamento pedagogico proponendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo con le

opportunità educative offerte alle bambine e ai bambini ed alle famiglie anche in chiave 0-6.

### **Art. 12 – Ruolo del personale**

1. Tutto il personale del Nido d'infanzia opera congiuntamente nell'ambito delle specifiche competenze, per il raggiungimento di obiettivi prefissati, metodologie, strumenti didattici, di verifica e tempi di attuazione. Collegialmente concorre a risolvere tutte le problematiche unitamente agli organi di gestione sociale e comunale.
2. Per garantire la continuità del rapporto educativo tutto il personale ruota periodicamente nelle diverse sezioni del nido.
3. Il Comune assicura il rispetto del parametro operatori/utenti definito dalla normativa vigente. In caso di affidamento della gestione del servizio ad operatore privato il personale è assunto alle dipendenze dello stesso privato che ne risponde a tutti i livelli, ferma restando la titolarità di indirizzo tecnico, politico e pedagogico del Comune.
4. La funzione del Coordinatore Pedagogico è di coordinamento e supervisione del Servizio, di mediatore della comunicazione fra gli operatori e con i genitori e di stimolatore della loro discussione e riflessione sull'esperienza lavorativa. Con l'azione pedagogica, sostiene la crescita del gruppo sollecitando ognuno ad elaborare strumenti culturali e professionali propri, affinché sia rispettata ed ascoltata la diversità di pensiero come valore educativo fondamentale di una struttura che vuole essere dinamica e aperta al cambiamento.

### **Art. 13 - Competenze del personale**

1. Gli educatori del Nido d'infanzia svolgono la maggior parte del loro tempo di lavoro nel rapporto diretto con i bambini curandone le proposte educative all'interno dei gruppi, secondo una programmazione che ha come riferimento le linee pedagogiche e le metodologiche collegialmente condivise e formalizzate nella stesura del progetto educativo secondo i seguenti concetti base:
  - il bambino al centro di una rete di relazioni in costruzione;
  - ambienti accoglienti opportunamente pensati e curati;
  - momenti di cura come base per uno sviluppo affettivo sicuro e autonomo;
  - proposte educative per bambini competenti e protagonisti delle proprie esperienze;
  - la continuità educativa 0-6 per una crescita integrata;
  - aggiornamento professionale continuo: percorsi di formazione e supervisione anche in chiave 0-6.
2. Sia per il personale educativo che ausiliario dedicano un tempo di lavoro senza la presenza dei bambini per l'organizzazione, progettazione, osservazione, documentazione/ verifica e valutazione dell'attività educativa rivolta sia ai bambini, al rapporto con le famiglie, sia all'attività di formazione e aggiornamento professionale.
3. Gli educatori assolvono anche alcuni compiti amministrativi in raccordo con l'Ufficio competente come registrare quotidianamente le presenze e le assenze delle bambine e dei bambini e comunicare le eventuali assenze prolungate.
4. Il personale educativo garantisce la verifica delle presenze/assenze ai sensi della legge L.R. n.59 del 12 novembre 2018 relativa alla "registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia".
5. Il ruolo degli ausiliari è quello di custodia, riordino, cura e manutenzione ordinaria dell'ambiente,

- oltre che di supporto al personale educativo nell'ambito della realizzazione del progetto educativo;
6. Il ruolo del personale della cucina è anche quello di riferimento particolare per i bambini e le famiglie in modo da permettere un approccio curato e qualificato all'alimentazione, con attenzione alle specifiche esigenze o difficoltà individuali.

#### **Art. 14 - La formazione professionale degli operatori**

1. L'aggiornamento professionale è da intendersi come un insieme di iniziative di formazione permanente, come riflessione sulle attività di innovazione e sperimentazione, come diritto e dovere degli operatori scolastici, come elemento peculiare della loro etica professionale, inserito all'interno dell'orario di servizio e del quadro normativo delle attribuzioni e competenze di lavoro.

#### **Art. 15. - Forme di partecipazione delle famiglie**

1. L'Amministrazione comunale assicura le informazioni ai cittadini, relative alle modalità organizzative del servizio comunale per la prima infanzia e dell'Ufficio competente, mettendo a disposizione un'apposita pagina dedicata del sito web del Comune di Terranuova Bracciolini. Utilizza inoltre tutti i vari canali comunicativi a disposizione per diffondere promozioni culturali e iniziative come "Apriti Nido", giornata aperta alle famiglie che hanno interesse a visitare e conoscere la realtà del nido.
2. Il nido pubblico, proponendosi come luogo privilegiato di incontri e di relazioni con le famiglie, intende sostenere la co-costruzione del percorso educativo in un clima di fiducia e di condivisione. È compito degli educatori curare l'aspetto comunicativo e la documentazione e promuovere forme d'incontro e di rapporto costante con i genitori come di seguito descritte:
  - a) Incontri generali - informativi dell'organizzazione del servizio;
  - b) colloqui individuali - un primo colloquio come momento di conoscenza e scambio di informazioni prima dell'ambientamento e anche di verifica nel corso dell'anno educativo ogni volta che si riterrà opportuno;
  - c) incontri di sezione - per le comunicazioni più generali, la condivisione del percorso educativo e le riflessioni su temi specifici, da condividere nel gruppo ristretto di sezione;
  - d) incontri tematici- nei quali condividere problematiche legate alla genitorialità o al percorso di crescita del bambino;
  - e) momenti laboratoriali – dove nascono progettazioni condivise, di ri-allestimento giocoso degli spazi sia interni che esterni mirate sia alle bambine e bambini che all'ambiente, nei quali ogni genitore è portatore di competenze personali;
  - f) incontri dei rappresentanti – a carattere informativo e propositivo con la partecipazione dei rappresentanti genitori e del personale di Servizio;
  - g) momenti di socializzazione e festa tra i vari soggetti del Servizio.
3. Le famiglie, consapevoli della centralità del loro ruolo, collaborano ed interagiscono con gli educatori, facilitano l'ambientamento graduale con la loro presenza attiva nella struttura e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto.
4. Al fine di garantire la sicurezza delle bambine e dei bambini, le famiglie si impegnano a segnalare le assenze dei medesimi a partire dal primo giorno di assenza dei medesimi, entro l'orario di entrata.

## **Art.16 – Raccordo con i presidi sociosanitari ed il territorio**

1. Per i casi di bambini con disabilità certificata (L.104/92), saranno stabilite, all'interno dello stesso progetto educativo individualizzato, le modalità tecniche di raccordo tra gli operatori della struttura e gli operatori socio-sanitari interessati.

## **Art.17 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

## **Art.18 – Segnalazioni**

Gli utenti possono segnalare al Responsabile del Servizio Istruzione e tutto ciò che non ritengono essere in linea con quanto dichiarato nel presente Regolamento. La segnalazione può essere fatta dall'utente, indicando le proprie generalità indirizzo e reperibilità, via email ai seguenti indirizzi: [monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it](mailto:monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it) oppure [protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it).

L'Amministrazione, attraverso gli uffici competenti, accoglie e recepisce le segnalazioni relative alle strutture di cui è responsabile e si impegna a rispondere. Il riscontro è garantito dall'Amministrazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

## **CONTATTI**

Per informazioni e comunicazioni riguardanti il sistema del Servizio educativo 0-3 anni scrivere all'indirizzo

e-mail: [protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it](mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it)